

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 26/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 26/01/2023

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 gennaio 2023

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore sedici e trentotto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **67** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, PER L'ANNO 2023, DI CUI ALLA L.R. 45/1997. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale) e, in particolare, l'articolo 2 della suddetta legge, ai sensi del quale la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali attraverso contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Sottolinea che ai sensi dell'art. 3 della citata l.r. 45/1997, possono beneficiare dei contributi regionali a favore dell'attività teatrale:

- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;
- le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;
- le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione;
- le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro;
- le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.

Sottolinea, altresì, che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 45/1997 i contributi vanno assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
- b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
- c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
- d) organizzare corsi di avviamento al teatro;
- e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico;
- f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali;

ciò significando che i contributi sono finalizzati a sostenere progetti teatrali, anche annuali, nonché progetti di formazione e avviamento al teatro oltreché attività di promozione e diffusione della cultura teatrale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, workshop, seminari e conferenze, in materia teatrale.

Rende noto che l'art. 7, comma 1, della l.r. 45/1997, fissa i seguenti parametri per la ripartizione del fondo iscritto sull'apposito capitolo del bilancio regionale:

- a) fino al 90% dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali;
- b) fino al 25% dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali;
- c) fino al 10% dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali;
- d) fino al 10% dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro;

e che l'articolo 7, comma 2, stabilisce che i contributi di cui alle precedenti lett. a) e b), vanno determinati sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2, avuto riguardo, in particolare, ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali ed alla valutazione relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie, senza tuttavia precisare l'importanza e il peso da attribuire a ciascuno di questi criteri di valutazione.

Rende noto, altresì, che ai sensi dell'art. 10 della l.r. 45/1997, il piano di riparto dei contributi va predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

- a) il dirigente della struttura competente, presidente;
- b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, membri;
- c) un rappresentante designato dall'AGIS Piemonte e Valle d'Aosta, membro.

Ricorda, relativamente ai termini procedurali, le seguenti disposizioni legislative:

- la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano di riparto dei contributi;
- l'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al settanta per cento del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 2;
- i soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i fondi in base all'attività approvata nel piano di cui all'art. 8 e secondo i tempi previsti;
- i soggetti interessati realizzata l'attività o scaduto il termine per effettuarla sono tenuti ad inviare, entro sessanta giorni, alla struttura competente una relazione sull'attività svolta, corredata di dettagliato e documentato rendiconto;
- sulla base della relazione e del rendiconto di cui al comma 2 viene corrisposto il saldo del contributo;
- in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la riduzione o la revoca dei contributi concessi.

Evidenzia, dato quanto sopra, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di adottare un Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale per l'anno 2023.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolar modo, l'art. 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale "L'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative".

Propone, quindi, di approvare un Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, per l'anno 2023, ai sensi della l.r. 45/1997, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45;
- visto l'articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, nell'ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare un Bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale, per l'anno 2023, ai sensi della l.r. 45/1997, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001437 "Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità e di prenotare la spesa complessiva di euro 250.000,00 nel modo seguente:
 - per l'anno 2023 la somma di euro 175.000,00, a titolo d'acconto, pari al 70% del contributo, sul capitolo U0001437 (Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale), del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per l'anno 2024 la somma di euro 75.000,00, a titolo di saldo e pari al 30% del contributo, sul capitolo U0001437 (Trasferimento corrente annuale per l'attività teatrale), del medesimo bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che i contributi saranno liquidati negli esercizi finanziari 2023 e 2024;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 67 in data 24/01/2023

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE LOCALE, PER L'ANNO 2023, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1997, N. 45

Art. 1 – Oggetto dei contributi e beneficiari

L'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali attraverso contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.

Le attività e le spese oggetto del presente Bando devono collocarsi temporalmente nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con la legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 "Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale".

Il Bando è altresì emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente:

- A. le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta;
- B. le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea;
- C. le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione, ivi avente la sede legale;
- D. le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro, ivi aventi la sede legale;
- E. le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione, ivi aventi la sede legale.

I requisiti per essere considerate compagnie professionali sono i seguenti:

- aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo;
- aver effettuato almeno dieci rappresentazioni di spettacoli, non commissionati dall'Assessorato competente in materia di cultura, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione delle domande di contributo il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- b) non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che entro il 28 febbraio 2023 non abbiano rendicontato i contributi concessi nell'anno 2021.

Art. 5 – Progetti finanziabili

I contributi sono assegnati per progetti teatrali annuali e per progetti di formazione e avviamento al teatro intesi a perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;
- valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;
- produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;
- organizzare corsi di avviamento al teatro;
- organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico.

Oltre alle attività sopra riportate sono ammissibili attività di promozione e diffusione della cultura teatrale, intese come attività collaterali e non prevalenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, formazione del pubblico, incontri, workshop, seminari e conferenze, in materia teatrale.

Art. 6 – Caratteristiche dell'agevolazione

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 250.000,00.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

L'entità del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 12).

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili e può essere pari:

- al 100% delle spese ritenute ammissibili per i soggetti amatoriali (di cui al precedente articolo 3, lettere C) e D);
- al 70% delle spese ritenute ammissibili per le compagnie professionali (di cui al precedente articolo 3, lettere A), B) ed E).

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi, relativi alle sole spese ammissibili, imputati all'attività teatrale annuale 2023 di cui all'articolo 7 e 8 comma 1 del presente Bando. Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale sarà concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovracompensazione.

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i ricavi e i costi devono essere rappresentati nell'esercizio in cui essi trovano giustificazione economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.

Nella fase di presentazione della domanda di contributo va pertanto prodotto un Bilancio previsionale di competenza dei progetti finanziabili di cui al precedente articolo 5 e non un Bilancio previsionale di cassa, quest'ultimo finalizzato a riportare unicamente ciò che produce un'entrata o un'uscita dalla cassa o dai conti correnti.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore al 100% delle spese ammissibili per i soggetti amatoriali;
- superiore al 70% delle spese ammissibili per le compagnie professionali.

Ai rendiconti dovranno essere trascritti nell'apposita modulistica tutti i costi e i ricavi connessi alla realizzazione dell'attività e al funzionamento imputabili esclusivamente all'attività teatrale 2023 per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente imputati all'annualità 2023 e rendicontati. Il contributo regionale non potrà in nessun caso essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Ai fini del conteggio del disavanzo andranno valorizzate nel Rendiconto economico di competenza tutte le spese purché afferenti all'attività teatrale e alle tipologie di spesa ammissibili.

Ai rendiconti il totale delle spese è pertanto dato dalle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 7 del presente Bando, a cui vanno aggiunte tutte le voci di spesa comunque sostenute dal beneficiario di cui all'articolo 8, comma 1 del presente Bando.

La percentuale di copertura delle spese (70% o 100%) verrà calcolata, invece, esclusivamente in rapporto alle spese ammissibili di cui all'articolo 7.

Il contributo concesso in base al presente Bando è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

Art. 7 – Spese ammissibili

➤ Spese ammissibili per personale artistico e tecnico

Sono riconosciuti quali costi di personale artistico e tecnico:

- le spese relative alle risorse umane:

- compensi per il personale interno: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.

Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale interno impegnato nell'attività teatrale si deve fare riferimento al costo orario lordo del dipendente rapportato all'effettivo numero di giornate d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'attività teatrale.

Laddove le spese per il personale interno non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione dell'attività teatrale le stesse andranno valorizzate nel Rendiconto economico in quota parte.

–compensi per il personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche NON titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.

Rientrano nel personale esterno:

- prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
- professionisti soggetti a regime IVA;
- collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.

Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti l'attività svolta connessa all'attività teatrale e gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato.

- le spese per la cessione dei diritti d'autore dell'opera teatrale.

➤ **Spese ammissibili per produzione, allestimento, circuitazione e gestione**

Sono ammissibili, con le specifiche indicate, le seguenti spese:

- spese per noleggio di materiale e attrezzature
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia e altri beni consumabili).
- spese per l'acquisto di piccole attrezzature e macchinari di valore inferiore a euro 516,46 cadauno.
- spese per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi di costo unitario superiore ad euro 516,46 (c.d. beni durevoli), nel limite del 25% del contributo concesso: si intendono per spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a euro 516,46.

In sede di verifica andrà dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che i beni sono stati effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività e che le spese relative non hanno goduto di altri finanziamenti di natura pubblica.

Le spese per l'acquisto di beni durevoli sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988, in misura proporzionata alla durata complessiva del progetto.

Pertanto le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio rapportandole al coefficiente sopra indicato.

Es. di calcolo: acquisto di 1 generatore di corrente del valore complessivo di euro 6.000,00: la cifra ammissibile è così calcolata:

6.000,00 x 17,4% = euro 1.041,67;

Nel caso i beni durevoli siano stati oggetto di ulteriori finanziamenti pubblici, il coefficiente del 17,4% non dovrà essere calcolato sul valore del bene nel suo totale ma soltanto sulla spesa residuale.

- spese per la realizzazione di attività fruibili da remoto.
- spese di promozione e pubblicità.
- spese analiticamente documentate per vitto, alloggio e trasporto.
- l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- spese generali e di funzionamento del soggetto proponente di seguito elencate e nel limite del 25% del contributo concesso:
 - costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria (con riferimento alle sole sedi che risultano non elette a residenza di persone fisiche);
 - costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani (con riferimento alle sole sedi che risultano non elette a residenza di persone fisiche);
 - consulenze e gestione amministrative e fiscali;
 - spese per oneri fideiussori e assicurativi.

Laddove le spese generali e di funzionamento non siano esclusivamente imputabili alla realizzazione dell'attività teatrale le stesse andranno valorizzate nel Rendiconto economico in quota parte.

- altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività teatrale, da dettagliare e specificare.

La spesa rendicontata, qualora fatturata da una compagnia teatrale in favore di un'altra compagnia teatrale, entrambe beneficiarie di un contributo ai sensi della l.r. 45/1997, sarà ammissibile nel limite del 25% del contributo concesso.

Art. 8 – Spese ammissibili ai soli fini del conteggio del disavanzo e spese NON ammissibili.

8.1 Sono ammissibili, ai soli fini del conteggio del disavanzo, le seguenti spese:

- parcelle legali e notarili;
- spese generali e di funzionamento, per l'importo eccedente il 25% del contributo concesso;
- spese in conto capitale per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, per l'intero valore complessivo di acquisto del bene. Es.: acquisto di 1 generatore di corrente del valore complessivo di euro 6.000,00: la cifra ammissibile ai fini del disavanzo è 6.000,00 mentre ai fini della percentuale di copertura della spesa da parte della Regione è 1.041,67 (ovvero 6.000,00 x 17,4%);

8.2 Non sono in alcun caso ammissibili le seguenti spese:

- per ammende e penali;
- per danni o indennizzi;
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- a titolo di rimborso forfettario, eccezion fatta per i rimborsi spesa forfettari per trasferta nel caso di giornata lavorativa comprovata dal certificato di agibilità e da una retribuzione nonché pagati al lavoratore tramite bonifico;
- costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria, qualora riferiti ad una sede eletta a residenza di persona fisica;
- costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani, qualora riferiti ad una sede eletta a residenza di persona fisica.

Art. 9 – Imputabilità e ragionevolezza delle spese.

Le spese per essere considerate ammissibili devono comunque essere:

- imputabili, per competenza, all'annualità 2023, e pertanto ordinariamente fatturate a partire dalla data del 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, fatti salvi i documenti emessi successivamente ma imputabili al 2023;
- effettivamente intestate e sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
- strettamente correlate e coerenti con le attività teatrali del soggetto richiedente;
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

Art. 10 – Entrate da dichiarare

Tutte le entrate direttamente imputabili al progetto teatrale annuale o progetto di formazione e avviamento al teatro andranno dichiarate.

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti richiedenti la concessione del contributo sono tenuti a presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro martedì 28 febbraio 2023, alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes, n.1 – 11100 Aosta.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. Scheda di progetto teatrale annuale – progetto di formazione e avviamento al teatro dell'anno 2023;
- B. Bilancio progettuale previsionale di competenza dell'anno 2023;
- C. Relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nell'anno 2022;
- D. Relazione conoscitiva in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio 2020-2021;
(N.B.: La relazione conoscitiva sul biennio 2020-2021 è richiesta esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato del sostegno regionale nelle annualità 2020 e 2021).
- E. Relazione conoscitiva in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio 2020-2021-2022 (solo per le compagnie professionali);
- F. Certificati di agibilità Enpals / Permessi Siae delle 10 rappresentazione 2022 non commissionate dall'Assessorato competente in materia di cultura (solo per le compagnie professionali);
- G. Copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
- H. (*se necessario*) Delega del legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento d'identità in corso di validità del delegato alla firma;
- I. Copia fotostatica non autenticata del codice fiscale della persona giuridica richiedente.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;

- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it (Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo).

Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Si specifica che la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. Essa verrà richiesta esclusivamente ai beneficiari individuati antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Art. 12 – Il processo istruttorio e di valutazione

FASE 1: VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza del 28 febbraio 2023;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

FASE 2: VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE

Le istanze ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, saranno valutate, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 45/1997, da una Commissione di valutazione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

- il dirigente della struttura competente, presidente;
- due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, membri;
- un rappresentante designato dall'Associazione generali italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro.

I componenti saranno tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- di non avere in corso procedimenti penali;
- di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo, rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti tra i richiedenti sostegno.

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Struttura attività culturali.

Per la stesura del piano di riparto dei contributi la Commissione applica i seguenti parametri:

- a) 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali.

I costi per eventuali progetti coordinati tra compagnie professionali dovranno trovare valorizzazione per la quota imputabile alle singole compagnie nei rispettivi bilanci di competenza.

- b) 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali e per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro da parte di soggetti non finanziati ai sensi della precedente lettera a).



La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali sul fondo destinato a finanziare l'attività delle **compagnie professionali** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) – b) e comma 2, l.r. 45/1997:

- 70 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L'ammontare del contributo per ciascuna compagnia è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti.

Non saranno ammesse a finanziamento i soggetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 30 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
A o Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'anno 2022;	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	

	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	
<p align="center">B</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Valutazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio 2020-2021 ○ Valutazione in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio 2020-2021-2022 	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	
<p align="center">C</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Professionalità degli artisti e collaboratori coinvolti nell'attività annuale 2023 	Insufficiente	0	20
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	

- 30% della disponibilità da suddividere in base ai restanti requisiti elencati all'art. 7, comma 2, e precisamente ai costi ammissibili di personale artistico e tecnico, ai costi ammissibili di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, e all'utilizzo di elementi locali.

Il fondo del 30% da ripartire secondo i criteri oggettivi di cui all'art. 7, comma 2, verrà erogato in base alle seguenti percentuali:

- 65% a sostegno dei costi del personale artistico e tecnico;
- 30% a sostegno dei costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione;
- 5% in base all'utilizzo di elementi locali;

e secondo i seguenti scaglioni e relativi punteggi:

COSTI DI PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- fino a € 15.000 punteggio 100
- da € 15.001 a € 35.000 punteggio 150
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 200
- oltre € 70.001 punteggio 250

COSTI DI PRODUZIONE, ALLESTIMENTO, CIRCUITAZIONE E GESTIONE:

- fino a € 35.000 punteggio 100
- da € 35.001 a € 70.000 punteggio 150
- da € 70.001 a € 140.000 punteggio 200
- oltre € 140.001 punteggio 250

RESIDENZA DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO:

- N° Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: inferiore al 50% punteggio 0
- N° Giornate lavorative complessive da pagare a personale artistico e tecnico residente in VdA: pari o superiore al 50% punteggio 100

Per residenza del personale artistico e tecnico si intende la residenza del solo personale indicato nei certificati di agibilità ENPALS dello spettacolo.



La Commissione, in sede di stesura del piano di riparto dei contributi, provvederà ad applicare le seguenti percentuali, sul fondo destinato a finanziare l'attività delle **compagnie amatoriali** di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), l.r. 45/1997 nonché delle associazioni con finalità culturali che organizzano corsi di formazione e avviamento al teatro di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), l.r. 45/97:

- 70 % della disponibilità da suddividere sulla base dei seguenti parametri mediante l’assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio.

L’ammontare del contributo per ciascuna compagnia è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l’ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti.

Non saranno ammesse a finanziamento i soggetti che totalizzeranno un punteggio inferiore a 30 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

Elemento di valutazione	Coefficiente di valutazione		Punti
A o Valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell’anno 2022;	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	
B o Valutazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel biennio 2020-2021 o Valutazione in merito alle due nuove produzioni realizzate nel triennio 2020-2021-2022	Insufficiente	0	40
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	
C o Professionalità degli artisti e collaboratori coinvolti nell’attività annuale 2023	Insufficiente	0	20
	Appena sufficiente	0,1	
	Sufficiente	0,3	
	Discreto	0,5	
	Buono	0,7	
	Ottimo	0,9	
	Eccellente	1	

- 30% della disponibilità da suddividere in base alle spese ammissibili e secondo il seguente scaglione e relativi punteggi:

COSTI ATTIVITÀ AMATORIALI:

- fino a € 5.000 punteggio 100
- da € 5.001 a € 10.000 punteggio 150
- da € 10.001 a € 15.000 punteggio 200
- oltre € 15.001 punteggio 250

La Commissione al fine di un’equilibrata valutazione dell’attività e dei risultati artistici, provvederà ad incontrare singolarmente tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo in un giorno che verrà comunicato agli stessi con congruo anticipo.

Art. 13 – Riparametrazione del contributo

A consuntivo, in caso di variazioni al ribasso delle spese ammissibili consuntivate pari o superiori al 10% di quelle preventivate che determinano uno scatto di scaglione e nell’ipotesi di una diversa percentuale di residenza del personale, si applicherà il principio della riparametrazione che consisterà nel riassegnare i punteggi degli scaglioni relativi ai costi di formazione e attività

amatoriali, ai costi di personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, circuitazione, allestimento e gestione, all'utilizzo di elementi locali.

Art. 14 – Approvazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalla competente Commissione di valutazione e concede i contributi.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Unitamente all'istanza di accettazione andrà prodotta la marca da bollo da 16,00 euro.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 23.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, del piano di riparto dei contributi.

Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

Nel caso di eventuale incremento delle disponibilità finanziarie a disposizione nel corso dell'anno, i contributi assegnati agli enti collocati nella tabella di riparto potranno subire una maggiorazione, secondo un criterio proporzionale, sulla base del punteggio ottenuto.

Art. 15 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 70% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
- 2) saldo, per il restante 30%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

E' facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 16 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il 30 giugno 2024.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In assenza del rendiconto dell'annualità precedente non verrà altresì erogato l'acconto per l'annualità successiva.

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. Relazione finale relativa alle attività svolte;
- B. Copia dei materiali di comunicazione realizzati, anche di natura digitale.
- C. Bilancio progettuale consuntivo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, suddiviso per categorie di spese, elencante i costi e le entrate imputabili al progetto teatrale, anche annuale, o progetto di formazione e avviamento al teatro;
- D. Un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio progettuale consuntivo di cui al punto precedente (C), suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario);
- E. Copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.
Ad ogni documento contabile deve essere allegata la quietanza.
La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.

Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.

Non saranno pertanto ammessi i pagamenti in contanti o in natura.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione del giustificativo di spesa;

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

- F. In sede di rendicontazione andrà altresì prodotto il Bilancio di esercizio 2023 o il Rendiconto di cassa 2023 approvato dall'organo competente. Laddove il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di cassa non fosse ancora approvato dall'organo competente lo stesso dovrà essere prodotto all'Amministrazione entro 30 giorni dalla sua definitiva approvazione.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo di progetto e per le compagnie professionali non potrà altresì superare il 70% delle spese ammissibili.

Nel caso in cui il disavanzo accertato risulti inferiore all'ammontare del contributo assegnato quest'ultimo verrà ridotto automaticamente al valore del deficit effettivo.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione o, all'occorrenza, decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 17 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- realizzazione di un progetto teatrale diverso rispetto a quanto preventivato quando l'alternativa attività posta in essere risulta non perseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5 del presente Bando;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 18 – Utilizzo dei loghi e pubblicità

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno hanno facoltà di inserire il logo della Regione autonoma Valle d'Aosta nel materiale promozionale. In tal caso l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 19 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare la eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Rileva, inoltre, che qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

Art. 21– Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 22 – Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 23 – Ricorsi

Avverso il presente Bando nonché avverso le graduatorie finali, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito

www.regione.vda.it , davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Allegato è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 25 – Data di pubblicazione dell’Avviso

A far data dalla sua approvazione il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Art. 26 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa. Il presente Bando sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d’Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273246 /3605, agli indirizzi e.mail a.andruet@regione.vda.it – i.ponsetti@regione.vda.it